

Legge Regionale 7 novembre 1995, n. 20. (1)

"Conto generale del Patrimonio della Regione Campania per l'Esercizio Finanziario 1991".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. Ad integrazione del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 1991 è approvato il conto generale del patrimonio della regione Campania per l'Esercizio Finanziario medesimo il cui saldo patrimoniale è stabilito nella somma di L. 419.085.373.904 come risulta dai seguenti dati:

Cons. Patr. le	Iniziale	Finale	Variazioni
ATTIVITÀ'	7.596.416.436.182	8.239.257.357.470	+642.840.921.288
PASSIVITÀ'	<u>7.574.025.903.268</u>	<u>7.797.781.450.652</u>	<u>-223.755.547.384</u>
Ecc. za Attività	+22.390.532.914	+441.475.906.818	
	=====	=====	
Saldo patrimoniale dell'esercizio			+419.085.373.904
			=====

ART. 2

1. la presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 novembre 1995

Rastrelli

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 54 del 13 novembre 1995, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 220 della medesima legge.